



Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

tel. 0721.1792309 - cell. 328 3893557

paolo.nazzaro@live.com paolo.nazzaro@pec.it

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

VALORE AGGIUNTO

Circolare N. 6 del 10.06.2024

NOVITA' E ULTIMI PROVVEDIMENTI

Elezioni Amministrative - variazione del sindaco/Legale Rappresentante.....	pag. 2
Bollo - Quietanza con bollo se distinta dalla fattura.....	pag. 2
IMU: fissati i coefficienti 2024 per i fabbricati del gruppo catastale D.....	pag. 2
RNA - Proroga di registrazione degli aiuti Covid nell'RNA al 30 novembre 2024.....	pag. 3
Decreto Salva conti - conversione in legge.....	pag. 3

FOCUS

FATTURE ELETTRONICHE – SERVIZIO DI CONSULTAZIONE	pag. 4
--	--------

Elezioni Amministrative - variazione del sindaco/Legale Rappresentante

Lo scorso fine settimana (8 e 9 giugno) molti Comuni italiani sono stati interessati dalle elezioni Amministrative, oltre a quelle Europee.

Nel caso di variazione del sindaco a seguito delle elezioni è necessario comunicare la variazione all'Agenzia delle Entrate **entro 30 giorni dalla nomina ufficiale**, quale segnalazione del nuovo rappresentante legale dell'ente.

Per effettuare tale comunicazione occorre utilizzare il **modello di variazione dati AA7/10**, che è possibile compilare con l'apposito software disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate che deve trasmesso tramite Entratel o presentato direttamente all'ufficio territoriale dell'AdE. Nel modello devono essere indicati nel quadro C i dati anagrafici del nuovo sindaco.

La presentazione del modello AA7/10 dovrebbe consentire all'AdE di acquisire automaticamente **la variazione dati dell'utenza Entratel** del Comune. E' possibile verificare tale dato accedendo all'area riservata Entratel nella sezione "il tuo profilo". Nel caso la variazione dell'utenza Entratel non sia stata acquisita automaticamente sarà necessario compilare il modello "Servizio Telematico Entratel – Modulo di richiesta", disponibile con istruzioni al seguente percorso: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it> → Registrazione → Registrazione a Entratel → B. Modulo di richiesta.

In tal caso, sulla prima pagina va indicata come operazione richiesta la n. 6 "Variazione dati abilitazione, sedi, gestori incaricati". Il modello compilato può essere presentato presso l'ufficio AdE territoriale o trasmesso come allegato ad un messaggio pec indicando nell'oggetto "Entratel – Invio modulo richiesta – CF del richiedente" (in questo caso il modulo deve essere sottoscritto con firma digitale del rappresentante legale).

Bollo - Quietanza con bollo se distinta dalla fattura

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 giugno 2024, n. 129

Bollo sempre dovuto sulle quietanze di pagamento quando distinte fisicamente dalle fatture esenti da IVA, e perciò già assoggettate ad imposta, non trattandosi di duplicazione.

Con la risposta a interpello 129/2024 l'AdE, alla luce del quadro normativo di riferimento, ha precisato che le quietanze, rilasciate con apposito documento (distinte fisicamente dalle fatture esenti da IVA), costituiscono atti autonomi rispetto alla fattura e, pertanto, sulle stesse va comunque assolta l'imposta di bollo nella misura di 2 euro (anche se già assolta sulla relativa fattura).

La quietanza certifica l'avvenuto pagamento: è infatti diritto del debitore, che ha saldato il debito, a farne esplicita richiesta e ottenerla. Nel quesito oggetto di interpello è stato formulato da un ente il quale, l'interesse dell'istante era proprio conoscere se in relazione alle quietanze di pagamento, rilasciate a fronte di fatture esenti da Iva ma con bollo assolto, operasse o meno l'esenzione riconosciuta dall'art. 13, nota 2 della tariffa Allegato A di cui al DPR n. 642. Tale disposizione esclude, alla lettera b), il pagamento dell'imposta per le quietanze o le ricevute apposte sui documenti già assoggettati al bollo o esenti. La norma richiede quindi necessariamente che la quietanza sia fisicamente apposta sul documento già assoggettato ad imposta di bollo ovvero esente. In questo senso, l'AdE ha richiamato la precedente risposta 21/2020 con cui, analizzando una simile fattispecie, aveva ritenuto non dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture, ma solo quando fisicamente apposte sulle stesse.

L'imposta sulle quietanze può essere corrisposta mediante contrassegno telematico oppure in modo virtuale. In linea con la risposta, si ritiene possibile, a fronte dell'emissione obbligatoria di fatture in formato elettronico, per evitare di assolvere il bollo due volte, il primo sulla fattura elettronica emessa esente Iva, il secondo sul documento di quietanza distinto dalla prima, l'emittente potrebbe compilare i campi, sebbene non obbligatori, presenti sub 2.4. del tracciato dedicati ai <DatiPagamento>, ed in particolare indicando importo, avvenuto saldo, relative modalità e titolo quietanzante, in modo da avere un solo documento da assoggettare all'origine.

IMU: fissati i coefficienti 2024 per i fabbricati del gruppo catastale D

Rif.: Dm 8 marzo 2024 (GU 24 maggio 2024, n. 120)

Sono individuati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile valida per il calcolo dell'Imu dovuta dalle imprese per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D» (immobili a destinazione speciale o particolare, come i capannoni e i centri commerciali), non iscritti in Catasto, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati. In questi casi, la base imponibile è determinata facendo riferimento ai costi di acquisto o di costruzione (comprensivi, tra l'altro, del costo del terreno e delle spese incrementative e al lordo delle quote di ammortamento – risoluzione ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2013, n. 6/DF), distintamente

contabilizzati in bilancio (articolo 1, comma 746, legge 160/2019 - legge di Bilancio 2020). Ai valori esposti nelle scritture contabili, per determinare l'imponibile, vanno applicati i coefficienti pubblicati ogni anno dal Mef.

RNA - Proroga di registrazione degli aiuti Covid nell'RNA al 30 novembre 2024

Rif.: art. 7 co. 4 D.L. n. 39/2024

L'art. 7, comma 4, del DL 39/2024 concede un'ulteriore proroga al 30/11/2024 al fine di registrare gli aiuti di Stato Covid nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

L'articolo 10, comma 1, del DM 31/05/2017 n. 115 dispone che gli aiuti che non necessitano di provvedimenti di concessione o di approvazione per la fruizione si considerano concessi (e vanno registrati nel RNA) nell'anno finanziario successivo a quello dell'effettiva fruizione da parte del beneficiario.

Gli aiuti fiscali con le medesime caratteristiche si considerano concessi (e sono registrati nell'RNA) nell'anno finanziario seguente a quello nel quale vengono dichiarati nella dichiarazione fiscale ad opera dell'Agenzia delle entrate.

Sia per gli aiuti di Stato non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, sia per quelli subordinati che non permettono di stabilire l'importo nei suddetti provvedimenti ma solo in seguito alla dichiarazione dei redditi del beneficiario, l'art. 35 del DL n. 73/2022 (cd. DL "Semplificazioni fiscali") ha disposto che i termini di registrazione in scadenza:

- dalla data di entrata in vigore del DL fino al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

La proroga riguarda la registrazione di aiuti Covid - istituiti secondo le Sez. 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final - nel RNA e nei Registri dedicati all'agricoltura/pesca (SIAN e SIPA).

Intervenendo sul comma 1 del citato art. 35 del DL 73/2022, l'art. 22, comma 2, del DL 198/2022 ha, poi, ulteriormente differito i termini, posticipati al 30 settembre 2023, al 31 marzo 2024, e, infine, al 30 settembre 2024.

Ora, il DL 39/2024, modificando sempre il citato art. 35 del DL 73/2022, differisce ulteriormente i termini del 31 marzo 2024 e del 30 settembre 2024 al 30 novembre 2024.

Decreto Salva conti: conversione in legge

Rif.: Legge 23 maggio 2024, n. 67 (GU 28 maggio 2024, n. 123)

È stato convertito in legge il DL 29 marzo 2024, n. 39 che ha rafforzato la stretta sui bonus fiscali edilizi, eliminando, tra l'altro, la possibilità di effettuare la cessione dei crediti (articolo 121, DL 34/2020) delle rate residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 maggio 2024), non risulta più possibile iniziare ad utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione. Inoltre, le spese sostenute nel 2024 che danno diritto al Superbonus (articolo 119, DL 34/2020) come pure le spese per fruire del bonus barriere architettoniche, del sisma bonus e del sisma bonus acquisti- dovranno essere detratte nell'arco di 10 anni. Tuttavia, l'obbligo di ripartizione in 10 anni non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali.

FATTURE ELETTRONICHE – SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

Rif.: Prov. 8/03/2024 Agenzia delle entrate - Art. 1, co. 3, Dlgs. 127/2015; Art. 4-quinquies, co. 4, DL 145/2023

Sintesi - l'Agenzia delle Entrate, con il Prov. 8 marzo 2024, ha previsto che dallo scorso 20 marzo:

-il **servizio di consultazione delle fatture elettroniche** e di acquisizione dei loro duplicati (disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia) **è liberamente accessibile senza necessità di preventiva adesione**, sia da parte dei soggetti passivi Iva che per consumatori finali.

Una espressa volontà di adesione rimane richiesta per il servizio “di conservazione” delle fatture elettroniche. La consultazione/acquisizione delle fatture è ammessa tramite delega ad un intermediario abilitato per i soli soggetti passivi Iva (non anche per i consumatori finali).

Come noto, l'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di servizi gratuiti al contribuente riferiti alle fatture elettroniche tra cui un servizio:

- **di conservazione:** in particolare, i file delle fatture elettroniche acquisiti dallo Sdi (completi di tutte le relative informazioni, compresa natura, qualità e quantità di beni e servizi) sono conservati:
 - ☐ fino al 31/12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento (o fino alla definizione di eventuali giudizi): per usi interni (a prescindere dall'adesione al servizio di consultazione/acquisizione da parte del contribuente)
 - ☐ fino a 15 anni: in presenza di adesione al servizio di conservazione da parte del contribuente.
- **di consultazione:** l'Agenzia rende consultabili (nell'area riservata del contribuente), i file fattura fino al 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl.

Quest'ultimo servizio, in passato, era richiedeva un'adesione espressa al servizio: **dal 20/03/2024 il servizio di consultazione è diventato accessibile senza necessità di accettarlo espressamente.**

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE

Il Provvedimento del 24/11/2022 regola i servizi che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati,

al fine di agevolarli nell'adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

Tra i vari servizi è presente una funzione che consente:

-agli operatori IVA (direttamente o tramite i loro intermediari abilitati)

-ai consumatori finali la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche/loro duplicati informatici.

PREVENTIVA ADESIONE (prima): L'art. 1, co. 3, Dlgs. 127/2015 prevedeva che la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici fosse possibile solo in presenza di adesione espressa al servizio.

ACCESSO LIBERO (ora): Al fine di introdurre una semplificazione, l'art. 4-quinquies, co. 4, del DL 145/2023 (cd. “Decreto Anticipi”) ha modificato la norma, eliminando l'espressione “su richiesta”.

Con tale modifica viene previsto che:

- le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali;

- sono rese disponibili a quest'ultimi, automaticamente, nella propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (non è più richiesta l'adesione all'apposita convenzione).

Resta, al contrario, ferma la necessità di manifestare espressamente la volontà di aderire al (diverso) servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle Entrate.

PROVVEDIMENTO 8 MARZO 2024

In recepimento delle citate novità introdotte dal DL 145/2023, il Prov. 8/03/2024 ha apportato gli opportuni adeguamenti alle regole tecniche (di cui al Prov. 24/11/2022) relative all'emissione ed alla ricezione delle fatture elettroniche ed alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In particolare, il “libero accesso” è consentito non soltanto ai consumatori finali (come previsto dal “Decreto Anticipi”), ma anche ai soggetti passivi, infatti il Provvedimento ha eliminato:

- il punto 9 “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA”,
- nonché tutti i riferimenti relativi alla preventiva richiesta di adesione al servizio di consultazione.

CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di interscambio.

In virtù di tale semplificazione sarà possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall’Agenzia successivamente alla data di adesione.

I DATI CONSULTABILI

Il citato Provv. 24/11/2022 distingue tra le seguenti tipologie di dati contenuti nelle e-fatture:

Dati fattura	Sono i dati: • fiscalmente rilevanti, di cui all’art. 21, Dpr 633/72 (imponibile e Iva; CF/PIVA del cliente; ecc.) • <u>ad esclusione di quelli relativi a natura/qualità/quantità dei beni/servizi</u> oggetto dell’operazione (di cui al co. 2, lett. g), del citato art. 21, Dpr 633/72) Vi rientrano tutti i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica (riportati nell’All. B del Provvedimento); tra questi è compreso il “codice hash”, cioè il codice alfanumerico, calcolato da SdI per ogni file elaborato, che caratterizza univocamente il documento, riportandolo all’interno delle ricevute.
Dati fattura “integrati”	Si intendono: gli ulteriori dati rilevanti ai fini fiscali (riportati nell’All. C del Provvedimento) inclusi quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione (salvo alcune limitazioni)

il Provv. 8/03/2024 prevede che i **dati fattura restano disponibili per la consultazione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

INTERMEDIARI

La consultazione e l’acquisizione delle fatture (o loro duplicati) o dei dati fattura:

- è consentita anche agli intermediari abilitati, appositamente delegati dal fornitore o dal cliente soggetti passivi Iva
- la delega ad un intermediario è preclusa da parte dei consumatori finali.